

Polizza incendio e scoppio



DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: "Incendio e Scoppio"

Compagnia: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. L'impresa è stabilita nella Repubblica

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite sino al 31/12/2018 nell'ambito del Fascicolo Informativo e dal 1/1/2019 nel DIP Aggiuntivo che il Soggetto Distributore deve consegnare obbligatoriamente al Contraente, secondo la normativa tempo per tempo vigente, prima della sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili sul sito della Compagnia www.mediolanumassicurazioni.it e presso il Soggetto Distributore.

Che tipo di assicurazione è?

Incendio e Scoppio è una polizza assicurativa offerta mediante una convenzione collettiva stipulata tra la Compagnia e Banca Mediolanum S.p.A., a cui il cliente aderisce per assicurare i danni materiali e diretti ai fabbricati, per l'acquisto o ristrutturazione dei quali sia stato erogato un mutuo da Banca Mediolanum S.p.A.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni materiali e diretti ai fabbricati, rispondenti ai criteri costruttivi individuati dalla Compagnia, anche se di proprietà di terzi, causati da:**

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio;
- Caduta aeromobili;
- Fumo;
- Fenomeni atmosferici;
- Bang sonico;
- Urto di veicoli stradali;
- Fenomeno elettrico;
- Demolizione e sgombero;
- Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio;
- Atti di terrorismo;
- Ricorso Terzi.

La somma assicurata per ciascun fabbricato è pari al Valore di Ricostruzione a Nuovo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede esclusioni, limitazioni, carenze e franchigie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; informazioni complete a tale riguardo sono fornite nei documenti informativi sopra indicati.

Principalmente l'assicurazione non è operante per:

- ! i danni derivanti da atti di guerra, da ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), da guerra civile, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione;
- ! i danni determinati da dolo dell'aderente;
- ! i danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- ! i danni causati da valanghe e slavine;
- ! i danni ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
- ! i danni conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- ! i danni a seguito di mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- ! i danni dovuti ad intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- ! i danni a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I fabbricati accatastati diversamente da abitazione con destinazione d'uso residenziale.
- ✗ I fabbricati non realizzati con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.
- ✗ I fabbricati che siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide limitatamente al territorio dello Stato Italiano.



Che obblighi ho?

- Fornire informazioni esatte e non reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, pena la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Il mancato ottemperamento comporta la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa.
- In caso di sinistro è necessario darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza, mediante una delle seguenti modalità: "Denuncia Sinistro" online, collegandosi al sito www.bmedonline.it ed accedendo alla sezione "Protezione" all'interno della propria area personale; Posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci 1° piano, Via F. Sforza 15, 20080 Basiglio (MI); Fax: n. 02.9045.1308; Mail: sire@mediolanum.it; Tramite il proprio Family Banker.



Quando e come devo pagare?

Il Premio viene corrisposto alla Compagnia anticipatamente e in un'unica soluzione dalla Contraente Banca Mediolanum S.p.A. e da quest'ultima addebitato all'Aderente/Assicurato mediante trattenuta dall'importo concesso a titolo di Mutuo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 della data di stipula del Mutuo (Data iniziale), ovvero dalla data in cui sono efficaci le modifiche al contratto di Mutuo ovvero alla data concordata con l'Aderente/Assicurato.

Le coperture terminano alle ore 24.00 del giorno di scadenza originariamente convenuta nel contratto di Mutuo, o in data precedente in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo presso altro Istituto con restituzione all'Aderente/Assicurato della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle spese, salvo espressa richiesta di mantenimento in essere dell'Aderente/Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto e successivamente entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza/convenzione.